



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5356 del 2019, proposto da

Comune di Lizzanello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili – Ance Lecce, Lecci Costruzioni & Co. s.r.l., Troso Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Asmel Consortile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre, 3;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 328/2019, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance e di Associazione Nazionale Costruttori Edili – Ance Lecce e di Lecci Costruzioni & Co. s.r.l. e di Troso Costruzioni s.r.l. e di Asmel Consortile s.c. a r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Marchello, Vagnucci e Pinto;

Considerato che le numerose e complesse questioni sottese alla formulazione dell'appello, comprese quelle relative ai profili di legittimazione e di ammissibilità, meritano l'approfondimento proprio della fase di merito;

Ritenuto che, anche in ragione dell'imminenza della definizione della controversia in primo grado (per la quale l'udienza pubblica è fissata per il 2 ottobre 2019), non sussistono i paventati profili di irreparabilità del pregiudizio;

Ritenuto, dunque, che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e che le spese della fase possano essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Raffaele Prosperi, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO